Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 marzo 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 1426

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1661.
Istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante ed assistente non di ruolo degli istituti statali per sordomuti e dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista . . . . Pag. 1427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 1662.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Centro Emotrasfusionale Città di Pozzuoli », con sede in Pozzuoli (Napoli) . . . . Pag. 1431

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 103.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine in Borgo Portella della Croce del comune di Prizzi (Palermo) . Pag. 1431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 104.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una donazione . . . . Pag. 1431

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1962.
Revoca dell'Ordinanza di sanità n. 3 del 1962 riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Bradford (Inghilterra) . . . . Pag. 1431

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1962.
Abolizione della disciplina del prezzo minimo per la importazione del bestiame bovino vivo da macello e relative carni e frattaglie . . . . Pag. 1432

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1962.
Modifica alla tabella « A Import » . . . . Pag. 1432

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1962.
Modifica alla tabella « B Import » . . . . Pag. 1433

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 986 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958). Pag. 1433

Provvedimento n. 987 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959). Pag. 1433

Provvedimento n. 988 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1960). Pag. 1434

Provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1961). Pag. 1434

Ministero dell'industria e del commercio:

Marchi d'identificazione per metalli preziosi « 288-FI ». Pag. 1436

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 86-MI » . . . . Pag. 1436

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Istituto di San Gregorio al Celio di Roma ad istituire una scuola per puericultrici Pag. 1436

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad istituire corsi biennali di fisiokinesiterapia presso l'Ospedale sanatoriale « C. Forlanini » di Roma Pag. 1436

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Madonna dell'Ambro » . . . . Pag. 1436

Prefettura di Gorizia: Revoca di decreto concernente il sequestro di beni appartenenti a sudditi tedeschi. Pag. 1436

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1962 . . . . Pag. 1437

Ministero dei trasporti:

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 . . . . Pag. 1438

Conferma nell'incarico di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Roma, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 . Pag. 1438

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Verona, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 . . . . Pag. 1438

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova, fra gli abilitati alla professione di ingegnere, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961 . . . . . Pag. 1438

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Napoli, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 . . . . Pag. 1438

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Trieste, incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 . . . . Pag. 1439

Ministero della difesa-Marina: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei nei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli speciali, in servizio permanente effettivo di quaranta guardiamarina, sei sottotenenti del Corpo del genio navale, sei sottotenenti del Corpo delle armi navali, sei sottotenenti del Corpo di commissariato militare marittimo e dieci sottotenenti del Corpo delle capitanerie di porto, indetti con decreto interministeriale 26 settembre 1961 . . . . Pag. 1439

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso per esami, a quarantasei posti di vice segretario (1ª categoria - Ruolo amministrativo - grado VIII) indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 1439

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960 . . . . Pag. 1439

Ufficio medico provinciale di L'Aquila: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila Pag. 1439

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo. Pag. 1440

Ufficio veterinario provinciale di Trapani: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trapani . . . . Pag. 1440

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 26 MARZO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1663.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi delle provincie di Perugia e Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1664.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1665.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Como, Firenze, Genova e Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1666.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Udine e Gorizia.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 dicembre 1961
registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1962
registro 14 difesa-Esercito, foglio 26

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

APOSTOLO Fiorino fu Romano, classe 1915, soldato, Ospedale da Campo n. 54. — Componente di un esiguo nucleo di superstiti di un ospedale da campo divisionale avanzato facente parte di una colonna in ripiegamento più volte accerchiata da soverchianti forze nemiche e fatta segno ad attacchi di carri armati, si prodigava nell'assistenza dei feriti sotto l'intenso fuoco nemico dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Popowka-Arbusow-Tscherkowo (Fronte russo del Don), 21 dicembre 1942-16 gennaio 1943.

AVERARDO Antero da Casalbuono (Salerno), classe 1915, sottotenente f. cpl. 15° reggimento fanteria « Savona ». — Comandante di un posto avanzato di osservazione di un caposaldo di compagnia, assolveva il suo compito con perizia e sprezzo del pericolo. Rientrato nel caposaldo con incarico di comandante di centro di fuoco, in 59 giorni di assedio per sopravvenuto accerchiamento da parte del nemico, sebbene fisicamente indebolito a causa di molte settimane di ridotta razione viveri ed acqua, con non comune ardimento, si prodigava nell'incoraggiare e spronare alla resistenza i suoi uomini contribuendo a respingere ogni tentativo di penetrazione nemica sul terreno del caposaldo stesso. — Africa Settentrionale, 18 novembre 1941-5 gennaio 1942.

DAMIANO Nicola fu Salvatore, da Pagani (Salerno), classe 1911, ex camicia nera, 164° battaglione cc.nn. — In un duro e micidiale attacco contro munitissime posizioni nemiche, si distingueva per ardimento, calma, assoluto sprezzo del pericolo. — Uolchefit, 10 agosto 1941.

(1791)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1661.

Istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante ed assistente non di ruolo degli istituti statali per sordomuti e dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634;

Veduta la legge 21 dicembre 1955, n. 1363;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli speciali transitori, previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale insegnante e assistente non di ruolo degli istituti statali per sordomuti e dell'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, sono istituiti per le seguenti categorie:

1. *Personale degli istituti statali per sordomuti*:
   a) insegnanti;
   b) insegnanti di materie speciali;
   c) maestre giardiniere;
   d) assistenti.

2. *Personale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista*:
   a) maestre.

Il numero dei posti riservati al ruolo speciale transitorio è determinato:

per ciascuna delle categorie indicate nei n. 1, lettere *a*), *c*), *d*) e n. 2, dal numero dei corrispondenti posti di ruolo vacanti alla data del 1° maggio 1948;

per la categoria indicata nel n. 1, lettera *b*), dal numero dei posti di incarico esistenti di fatto alla predetta data del 1° maggio 1948, secondo la situazione dei singoli istituti.

Il numero dei posti predetti di ruolo speciale transitorio, così determinato, è indicato nella tabella *A*), annessa al presente decreto, nella quale sono indicati altresì i titoli di studio prescritti per accedere a tali posti.

Art. 2.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) del n. 1 del precedente articolo (insegnanti, maestre giardiniere, assistenti degli istituti statali per sordomuti) e di cui al n. 2 dello stesso articolo (maestre dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base a graduatorie di merito, distinte per le singole specie di posti, nelle quali sono collocati coloro che, in possesso dei prescritti titoli di studio, abbiano prestato, alla data del 30 giugno 1948, servizio non di ruolo negli istituti statali per sordomuti e nella scuola statale di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma, per almeno quattro anni, di cui non meno di due nel quinquennio scolastico 1943/44 - 1947/48.

Il periodo di servizio è ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nell'anzidetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che comunque appartengano a categorie alle quali siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.

Il periodo di servizio è ridotto a un anno, prestato nell'anzidetto quinquennio, per coloro che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nelle prove di esame di un precedente concorso indetto dallo Stato per posti corrispondenti a quelli ai quali essi aspirano, negli istituti statali per sordomuti e nella scuola statale di metodo sopra indicata.

Ai fini della validità di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico, durante le vacanze estive.

Agli effetti dell'immissione nel ruolo speciale transitorio degli assistenti degli istituti statali per sordomuti, è valido anche il servizio non di ruolo prestato come insegnante negli istituti stessi.

Nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti possono essere immessi altresì gli assistenti di ruolo alla data del 30 giugno 1948, sempre che abbiano i titoli di studio prescritti ed abbiano un'anzianità di ruolo di quattro anni, ovvero di due o di un anno, qualora si trovino nelle condizioni rispettivamente previste nel secondo comma e nel terzo comma del presente articolo, ed abbiano, di fatto, prestato servizio, nei predetti anni, come insegnanti. Ove conseguano la nomina nel ruolo speciale transitorio predetto, essi conservano, durante la permanenza nel ruolo stesso, il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo da cui provengono.

Art. 3.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui alla lettera *b*) del n. 1 del precedente art. 1 (insegnanti di materie speciali negli istituti statali per sordomuti) è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base a graduatorie di merito, distinte per le singole specie di insegnamenti, nelle quali sono collocati coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo stesso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio scolastico 1943/44 - 1947/48 presso gli istituti statali per sordomuti.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni, di cui uno nel predetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.

Non è valutabile, ai fini della immissione nei ruoli speciali transitori, il servizio prestato per gli insegnamenti con un numero di ore settimanali inferiore a 10.

Ai fini della validità di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

Non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio per coloro i quali, essendo in servizio presso gli istituti statali per sordomuti, in qualità di insegnanti di materie speciali alla data del 1° maggio 1948, avevano, a quella data, almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, prestato presso i suddetti istituti.

Art. 4.

Le graduatorie di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 3 sono formate da apposite Commissioni in base a concorsi nazionali per titoli indetti dal Ministro per la pubblica istruzione per ciascuna specie di posti.

Le Commissioni giudicatrici sono composte ciascuna di tre membri, nominati dal Ministro e scelti come segue:

a) per i concorsi a posti negli istituti statali per sordomuti:

1) di un funzionario appartenente al ruolo del personale di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, o appartenente al ruolo degli ispettori centrali per l'istruzione elementare, con funzioni di presidente;

2) di un direttore di istituto statale per sordomuti;

3) di un insegnante di ruolo degli istituti statali per sordomuti.

Un funzionario di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe, è aggregato alla Commissione con funzioni di segretario;

b) per il concorso a posti di maestra nell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione degli educatori dei minorati della vista, la Commissione è composta come indicato nella precedente lettera *a*), salvo che, in luogo del membro di cui al n. 2), sarà chiamato a far parte della Commissione il preside dell'Istituto predetto, e, in luogo del membro di cui al n. 3), sarà chiamato un insegnante di ruolo dello stesso Istituto.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi considerati nel presente articolo sono stabiliti dalla allegata tabella *B*).

Art. 5.

Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli, si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del 1° ottobre 1948, il limite di 65 anni compiuti.

Art. 6.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere minore di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 7.

Per la presentazione dei documenti saranno osservate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 8.

Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi per servizio.

A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Le graduatorie, formate ai sensi dell'art. 8, non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.

Art. 10.

Per gli insegnanti di materie speciali degli istituti statali per sordomuti, il cui orario non raggiunga quello normale di 25 ore settimanali di lezione, il trattamento economico è calcolato a venticinquesimi, in relazione alle ore d'insegnamento, sulla base dello stipendio spettante per legge agli insegnanti di cui al n. 1 dell'annessa tabella *A*.

Il personale insegnante immesso nel ruolo speciale transitorio compie un triennio di prova; se questa risulta favorevole, esso è confermato nei ruoli speciali anzidetti, altrimenti è licenziato a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Il personale assistente immesso nel ruolo speciale transitorio compie un anno di prova; si applicano, per detto personale, le disposizioni contenute nell'art. 10, commi terzo, quarto, quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 83. — VILLA

TABELLA *A*

Numero dei posti di ruolo speciale transitorio per il personale degli istituti statali dei sordomuti e dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, alla data del 1° maggio 1948.

CATEGORIA	Incaricati a posti di ruolo vacanti	Ore settimanali	Incaricati fuori ruolo organico	Ore settimanali	Totale dei posti di R.S.T.	Titoli di studio occorrenti per l'ammissione al ruolo speciale transitorio
			ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI			
1) Insegnanti	6	25			6	Abilitazione all'insegnamento elementare unita alla abilitazione speciale conseguita a norma degli articoli 522 e segg. del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
2) Insegnanti materie speciali:						Diploma di istituto medio di secondo grado. Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio anche non continuativo, non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.
Ebanisteria . .			1	18	1	
Calzoleria			1	18	1	
Sartoria maschile . .			1	18	1	
Sartoria femminile . .			1	25	1	
Lavori donneschi . .			1	18	1	
Legatoria . .			1	25	1	
Tipografia .			1	25	1	
3) Maestre giardiniere .	2	25			2	Abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, unito al diploma speciale di maestra giardiniera per sordomuti, conseguito a norma degli articoli 522 e segg. del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
4) Assistenti	10	25			10	Titolo di cui all'art. 16, lettera *B* del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, unito al titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'art. 528 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
			ISTITUTO STATALE « A. ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA			
1) Maestre	15	25			15	Abilitazione all'insegnamento elementare o all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, unito al titolo di speciale abilitazione per lo insegnamento ai ciechi conseguito a norma dell'art. 470 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

TABELLA *B*

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi per la ammissione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante ed assistente degli istituti statali dei sordomuti e dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

A) TITOLI DI CULTURA

I. - *Per il concorso ruoli speciali transitori degli insegnanti degli istituti statali dei sordomuti*:

1) Diploma di abilitazione magistrale . punti da 6 a 10

(Si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di speciale abilitazione all'insegnamento negli istituti statali dei sordomuti » da 6 a 10

(Valutazione come al n. 1).

II. - *Per il concorso ruoli speciali transitori delle maestre nei giardini d'infanzia degli istituti statali dei sordomuti*:

1) Diploma di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio . . . . . . punti da 6 a 10

(Si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne per sordomuti conseguito presso una scuola di metodo ai sensi dell'art. 522 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 » da 6 a 10

(Valutazione come al n. 1).

III. - *Per il concorso ruoli speciali transitori degli assistenti degli istituti statali per sordomuti*:

1) Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti

diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di istruzione professionale di terzo grado . . . punti da 6 a 10

(Si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di assistente dei sordomuti rilasciato da una scuola di metodo ai sensi dell'art. 528 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, oppure licenza di istruzione professionale di terzo grado . . . . » da 6 a 10

(Valutazione come al n. 1).

IV. - *Per il concorso ruoli speciali transitori degli insegnanti di materie speciali negli istituti dei sordomuti*:

1) Diploma di licenza di istituto medio di 2° grado . . . . » da 6 a 10

(Si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

V. - *Per il concorso ruoli speciali transitori delle maestre dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista*:

1) Diploma di abilitazione magistrale oppure diploma di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio (per le insegnanti di scuole materne) . . . . » da 6 a 10

(Si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di speciale abilitazione per maestri ed assistenti nelle scuole dei ciechi conseguito ai sensi dell'art. 470 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 . . . . . . » da 6 a 10

(Valutazione come al n. 1).

VI. - *Per tutti i concorsi ruoli speciali transitori anzidetti*:

1) Diploma di abilitazione alla direzione didattica o alla vigilanza scolastica o lauree rilasciate dalla Facoltà di Magistero . . » 3

(Non è valutabile più di uno di tali diplomi).

2) Altri diplomi di laurea . . . . . » 2

(Non è valutabile più di uno di tali diplomi).

3) Diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica conseguito presso la Scuola di magistero professionale per la donna . . . . » 2

4) Diplomi conseguiti per esame in seguito alla frequenza di corsi di specializzazione per i maestri elementari, organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, compresi i corsi di preparazione agli uffici ed ai servizi delle biblioteche scolastiche e popolari:

per ogni corso . . . . » 0,50

con un massimo complessivo di . . » 2

5) Risultato conseguito nelle prove di esame di concorso per titoli ed esami a posti di insegnante o di assistente nelle scuole elementari per sordomuti o per ciechi . . . » da 6 a 10

(Si valuta in decimi la votazione complessiva attribuita a coloro che, in ciascuna delle predette prove, abbiano raggiunto almeno sei decimi, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

6) Risultato conseguito nelle prove d'esami di concorsi magistrali per titoli ed esami indetti dai Provveditorati agli studi o dai Comuni in regime di autonomia scolastica o dal Ministero della pubblica istruzione (per il concorso nazionale rurale) o dal Governo della Regione siciliana.

(Si valuta secondo le norme di cui al precedente n. 5) riducendo però il punteggio della metà.

B) TITOLI DI SERVIZIO

I. - a) *per i concorsi a posti negli istituti dei sordomuti*:

Servizio prestato in qualità di insegnante, di maestra giardiniera, di assistente o di insegnante di materie speciali negli istituti statali dei sordomuti o presso istituti non statali per sordomuti, prescelti ai sensi dell'art. 176 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, o regolarmente parificati:

per la durata si assegnano per ogni anno . punti 2

E' esclusa la valutazione del servizio qualificato « mediocre » o « cattivo » (insufficiente).

Per la qualità del servizio si assegnano:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con otto) . . . . » 1

per ogni anno qualificato « distinto » (buono con nove) . . . . » 1,50

per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 2

b) *per i concorsi a posti di maestra nell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista*:

Servizio prestato in qualità di insegnante o di maestra nell'Istituto di specializzazione predetto o negli istituti per ciechi prescelti ai sensi dell'art. 176 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, o regolarmente parificati:

valutazione come alla lettera *a*).

II. - Servizio di cui al n. 1 prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi per ogni anno scolastico:

per ogni mese . . . . » 0,20

III - Servizio di insegnante nelle scuole elementari statali; nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero, nelle ex colonie e possedimenti; nelle scuole elementari dei Comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi (a meno che tale servizio non sia già valutato a norma del n. 1); nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da Enti di cultura; nella scuola popolare di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599; nelle scuole serali; nelle scuole carcerarie; nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate, semprechè il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento della abilitazione magistrale e che siano stati corrisposti i premi di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate; nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale statali purchè l'insegnamento si riferisca a materia che è compresa anche nei programmi delle scuole elementari e sia stato prestato per almeno sei ore settimanali di lezione. La valutazione di anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato servizio nello stesso anno scolastico per almeno cinque mesi.

Per la durata e per la qualità del servizio si attribuiscono i punteggi stabiliti nel n. 1, ridotti della metà.

Per il servizio prestato nei corsi o nelle scuole statali di avviamento professionale si valutano soltanto le qualifiche riportate dall'insegnante dall'anno scolastico 1945-1946 in poi. L'equivalenza delle qualifiche attribuite agli insegnanti delle scuole di avviamento alle qualifiche vigenti per i maestri è così stabilita:

« Ottimo » = « Ottimo »;

« Valente » = « Distinto »;

« Buono » = « Buono ».

IV. - Servizio di cui al n. III prestato per un periodo di tempo inferiore ai cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese . . . . » 0,10

La stessa valutazione si applica al servizio prestato per almeno sei ore settimanali di lezione nelle scuole o nei corsi di avviamento professio-

nale statali anteriormente all'anno scolastico 1945-1946, fino ad un massimo di punti 0,50 per ogni anno scolastico.

V. - Servizio prestato nelle scuole estive o festive istituite dal provveditore agli studi, nei dopo-scuola gestiti dai Patronati scolastici e dai Comuni; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai Patronati scolastici, dai Comuni o da altri Enti:

per ogni mese . . . . punti 0,10

VI. - Servizio militare o assimilato (compreso il servizio di infermiera della C.R.I. regolarmente abilitata) prestato dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè detto servizio abbia avuto inizio durante la prestazione del servizio di cui al n. 1 e comunque prima del 25 aprile 1945:

per ogni anno . . . . » 4

E' valutato anche il periodo successivo al 25 aprile 1945 nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta. E' valutato altresì nei confronti dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione il periodo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945). Alle stesse condizioni prescritte nel presente numero, è valutato il periodo di deportazione civile.

VII. - Perseguitati politici o razziali: per coloro che essendo in possesso del prescritto titolo di studio non poterono durante il cessato regime, per motivi politici o di razza, prestare il servizio di cui al n. 1, sono valutati come servizio scolastico, con qualifica massima, gli anni in cui essi sono rimasti assenti per tali motivi dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1945-46.

Nei casi in cui non sia prescritto il possesso del titolo di studio per l'ammissione al concorso, il punteggio di cui al presente numero si attribuisce subordinatamente alla condizione che i motivi politici o di razza abbiano determinato l'interruzione di un servizio di incarico di insegnamento speciale in corso di prestazione.

VIII. - Le valutazioni di cui ai numeri VI e VII si effettuano anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi.

Per ogni mese si attribuisce un punteggio pari a un dodicesimo di quello previsto per un anno.

C) BENEMERENZE

I. - Croce di guerra al merito . . . . punti 0,50

Medaglia di bronzo o croce al valor militare . . . . » 1

Medaglia d'argento al valor militare . . . » 2

Medaglia d'oro al valor militare . . . . » 3

II. - Mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per servizio » 3

Vedove non rimaritate, orfani e orfane di caduti in guerra o di civili caduti in guerra o per servizio . . . . » 2

III. - Servizio militare prestato in reparti combattenti o assimilati (compreso il servizio prestato come infermiera della C.R.I. negli ospedali di campo o al seguito di formazioni di unità di prima linea):

per ogni anno . . . . » 1

IV. - Deportati civili:

per ogni anno di deportazione . . . . » 1

Per il servizio di cui al n. III e la deportazione di cui al n. IV relativi ad un periodo inferiore all'anno:

per ogni mese si attribuisce un punteggio pari a un dodicesimo di quello previsto per un anno.

V. - Diplomi di benemerenza per opera zelante ed efficace a favore dell'istruzione popolare:

di 1ª classe . . . . » 2
di 2ª classe . . . . » 1,50
di 3ª classe . . . . » 1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione:
Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 1662.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Centro Emotrasfusionale Città di Pozzuoli », con sede in Pozzuoli (Napoli).

N. 1662. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Centro Emotrasfusionale Città di Pozzuoli », con sede in Pozzuoli (Napoli), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 82. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 103.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine in Borgo Portella della Croce del comune di Prizzi (Palermo).

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 1° novembre 1960, integrato con dichiarazione del 18 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine in Borgo Portella della Croce del comune di Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 85. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 104.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una donazione.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'avv. Lallai Ferdinando, con atto a rogito dott. Leonida Onano, notaio in Cagliari, in data 14 febbraio 1960, n. 3875 di volume e n. 6043 rep. gen., consistente in un tratto di terreno seminativo di seconda classe di are nove e centiare sessantacinque — attualmente area fabbricabile — sito in Cagliari, nella località « Santa Maria Chiara » da destinarsi alla costruzione di un laboratorio per ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 86. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1962.

Revoca dell'Ordinanza di sanità n. 3 del 1962 riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Bradford (Inghilterra).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Bradford;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'Ordinanza di sanità n. 3 del 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'Ordinanza di sanità n. 3 del 1962, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla circoscrizione di Bradford (Inghilterra) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1962.

Abolizione della disciplina del prezzo minimo per la importazione del bestiame bovino vivo da macello e relative carni e frattaglie.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'agricoltura e foreste e il Ministro per l'industria e commercio

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1961, concernente la disciplina delle importazioni di bestiame bovino vivo e relative carni, successivamente modificata con decreto ministeriale 6 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, del 10 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1961;

Ritenuta la necessità di abolire la vigente disciplina del prezzo minimo per l'importazione del bestiame bovino vivo da macello e relative carni e frattaglie;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 10 dicembre 1960;

17 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961;

19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1961;

6 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1961;

7 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 marzo 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1962.

Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la nuova tabella « A Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1962, n. 79, concernente l'abolizione della discipilna dei prezzi minimi per l'importazione del bestiame bovino vivo da macello e relative carni e frattaglie;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato nazionale, di sottoporre l'importazione del bestiame bovino vivo da macello e delle relative carni ad autorizzazione particolare;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella « A Import », annessa al decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, sono incluse le seguenti voci doganali:

ex 01.02 - animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:

bestiame bovino vivo da macello;

ex 02.01 - carni bovine commestibili fresche, refrigerate o congelate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 marzo 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1962.
Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « B Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1962, n. 79, concernente l'abolizione della disciplina dei prezzi minimi per l'importazione del bestiame vivo da macello e relative carni e frattaglie;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato nazionale, di sottoporre l'importazione del bestiame bovino vivo da macello e delle relative carni ad autorizzazione particolare;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella « B Import », annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, sono incluse le seguenti voci doganali:

ex 01.02 - animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:

bestiame bovino vivo da macello;

ex 02.01 - carni bovine commestibili fresche, refrigerate o congelate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 marzo 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 986 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 986 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1958. (seguito al provvedimento n. 974 del 15 febbraio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 0,66584.

Ditta cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):

388 - Impianto Val di Foro (1950): L. 0,17700;

389 - Impianto S. Vincenzo Vacri (1954): L. 0,31167.

Azienda Elettrica Comunale di Parcines - Parcines (Bolzano):

393 - Impianto Salten (1957): L. 1,11461.

Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano - Bolzano:

407 - Impianto Senales (1957): L. 0,36807;

422 - Impianto Tell (1957): L. 0,05858.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:

424 - Impianto Castronuovo (1958): L. 3,10.

Società S.I.M.E.T. - Napoli:

440 - Impianto Picentino 1° S. (1958): L. zero.

Società Elettrica Ruegliese - Rueglio (Torino):

441 - Impianto Ponte di Rueglio (1958): L. 1,75783.

(1914)

Provvedimento n. 987 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 987 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (seguito al provvedimento n. 975 del 15 febbraio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto

dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia eleettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 0,69603.

Ditta cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):

388 - Impianto val di Foro (1950): L. 0,17700;

389 - Impianto S. Vincenzo Vacri (1954): L. 0,31167.

Azienda Elettrica Comunale di Parcines - Parcines (Bolzano):

393 - Impianto Salten (1957): L. 1,11461.

Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano - Bolzano:

407 - Impianto Senales (1957): L. 0,36807;

422 - Impianto Tell (1957): L. 0,05858.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:

424 - Impianto Castronuovo (1958): L. 3,10.

Società S.I.M.E.T. - Napoli:

440 - Impianto Picentino 1° S. (1958): L. zero.

Società Elettrica Ruegliese - Rueglio (Torino):

441 - Impianto Ponte di Rueglio (1958): L. 1,75783.

Ditta Fratelli Cavallero - Trinità, Frazione Mulini (Cuneo):

460 - Impianto Madonnina (1959): L. 2,10.

Ditta Pescollderungg Giacomo - Pedraces-Badia (Bolzano):

492 - Impianto Pedraces - Badia (1959): L. 1,43730.

(1915)

Provvedimento n. 988 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1960).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 988 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1960. (seguito al provvedimento n. 976 del 15 febbraio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1960 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1959 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1960.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 0,50283.

Ditta cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):

388 - Impianto Val di Foro (1950): L. 0,11320;

389 - Impianto S. Vincenzo Vacri (1954): L. 19949.

Azienda Elettrica Comunale di Parcines - Parcines (Bolzano):

393 - Impianto Salten (1957): L. 0,71335.

Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano - Bolzano:

407 - Impianto Senales (1957): L. 0,23556;

422 - Impianto Tell (1957): L. 0,03749.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:

424 - Impianto Castronuovo (1958): L. 1,984.

Società S.I.M.E.T. - Napoli:

440 - Impianto Picentino 1° S. (1958): L. zero.

Società Elettrica Ruegliese - Rueglio (Torino):

441 - Impianto Ponte di Rueglio (1958): L. 1,12501.

Ditta Fratelli Cavallero - Trinità, Frazione Mulini (Cuneo):

460 - Impianto Madonnina (1959): L. 1,344.

Ditta Pescollderungg Giacomo - Pedraces-Badia (Bolzano):

492 - Impianto Padraces-Badia (1959): L. 0,91987.

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano - Milano:

509 - Centrale Comasina (1960): L. 1,52282.

510/527 - Centrale Bagnore 2° S. (1960): L. 0,320;

518 - Centrale Lago (1960): L. 0,320.

Società p. Az. Impianti Elettrochimici «S.A.V.I.E.» - Caerano S. Marco (Treviso):

526 - Impianto Ca Donà (1960): L. 1,920.

Società Terni - Roma:

528 - Impianto Piaganini (1960): L. 1,920.

(1916)

Provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1961).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1961. (Dal 1° gennaio al 31 agosto). (seguito al provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio al 31 agosto 1961 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1960 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Elettrica Ala - Milano:

3 - Impianto Ala (1953): L. 0,40731.

Società Montecatini - Milano:
4 - Centrale S. Giuseppe di Cairo (1950): L. zero;
5 - Impianto Castelbello (1949): L. zero;
6 - Impianto Glorenza (1949): L. zero.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria (1950): L. 0,51929.

Cotonificio Vittorio Olcese - Milano:
91 - Impianto Clavesana (1951): L. zero.

Azienda Elettrica Municipale Osimo - Osimo (Ancona):
98 - Impianto Sambucheto (1952): L. 0,23203.

Società Gutermann - Perosa Argentina (Torino):
101 - Impianto Ghisone Inferiore (1950): L. 0,17221.

Ditta Fratelli Morelli - Cosenza:
106 - Impianto Arente (1950): L. 0,28041.

Società Larderello - Pisa:
167 - Centrale n. 3 (1950-51-54-55): L. 0,10055;
168 - Centrale Travale (1951): L. 0,13154;
191 - Centrale Secolo (1953): L. 0,13154;
365 - Centrale Serrazzano 2° S. (1957): L. 0,320;
409 - Centrale Lago Boracifero (1957): L. 0,256;
439 - Centrale Sasso Pisano 2° S. (1958): L. 0,320;
454 - Centrale Monterotondo 2° S. (1958): L. 0,320;
486 - Centrale Gruppo Monoblocco Bagnore (1959): L. 0,320;
510/527 - Centrale Bagnore 2° S. (1960): L. 0,320;
518 - Centrale Lago (1960): L. 0,320.

Azienda Elettrica Municipale di Torino - Torino:
180 - Impianto Rosone Telessio (1051-52): L. 0,90131;
181 - Impianto Rosone Orco (1951): L. 0,15930;
182 - Impianto Bardonetto (1951): L 0,05190;
183 - Impianto Pont Canavese (1951): L. 0,15607;
184 - Impianto Stura S. Mauro (1953). L. 0,79087;
340 - Centrale Moncalieri Termico (1956): L. 1,12381;
341 - Impianto Moncalieri Idrico (1956): L. 1,23575;
399 - Centrale Martinetto (1957): L. 0,25561.

Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):
201 - Impianto S. Silvestro (1952): L. 0,28514;
202 - Impianto Molino (1952): L. 0,14744.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano:
214 - Impianto Ponte Caffaro 1° (1952): L. 0,02575;
215 - Impianto Gaver (1952-53): L. 0,22341;
490 Impianto Fontanamora (1959): L. 1,52896;
498 - Impianto Ponte Caffaro 2° (1960): L. 1,52896.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque «A.C.E.A.» - Roma:
226 - Impianto Basso Nera (1953): L. 0,78499;
452 - Impianto S. Angelo (1958): L. 2,11385.

Cotonificio Udinese - Udine:
228 - Impianto Barbeano (1953): L. 0,79003;
294 - Impianto Rauscedo (1955): L. 0,78479.

Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):
236 - Impianto Amandola (1952-55): L. 0,57963.

Società p. Az. Rumianca - Torino:
246 - Impianto Ceppomorelli (1949): L. 0,00485;
453 - Centrale Pieve Vergonte (1958): L. 0,01105.

Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 - Impianto Lasa (1955-56): L. 1,53959.

Società Idroelettrica Tevere - Roma:
333 - Impianto Nazzano (1956): L. 1,36118.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
335 - Impianto Malga Ciapela (1956-58): L. 1,46938;
360 - Impianto Cencenighe (1956): L. 0,12294;
361 - Impianto La Stanga (1956): L. 0,04933;
362 - Impianto Agordo (1956): L. 0,06856.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):
336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 0,49406.

Compagnia Imprese Elettriche Liguri «CIELI» - Genova:
337 - Impianto Vinadio (1956): L. 1,38959.

Ditta Carmine Russo - Nola:
339 - Centrale Nola (1956-57-58): L. 1,12858.

Società Industriale Avisio - Trento:
344 - Impianto S. Floriano D'Egna (1956): L. 1,11817.

Società Idroelettrica Alto Chiese - Brescia:
345 - Impianto Cimego (1956): L. 2,10900;
354 - Impianto Ponte Murandin (1956): L. 1,23218.

Unione Esercizi Elettrici «U.N.ES.» - Roma:
351 - Impianto Aso 3° S. (1956): L. 1,65838;
352 - Impianto Venamartello (1956): L. 0,32452;
366 - Impianto Ascoli Piceno (1956): L. 1,49300.

Società Idroelettrica Basso Piova - Castellamonte (Aosta):
355 - Impianto Piova Castellamonte (1956): L. 1,16223.

Comune di Popoli - Popoli (Pescara):
358 - Impianto S. Callisto (1956): L. 0,69409.

Ditta Campo Egidio - Isola Levanzo (Trapani):
369 - Centrale Levanzo (1956): L. 1,31152.

Società P. Zanini di M. Cavazzani - Thiene:
385 - Impianto Menador (1956): L. 0,50488.

Cotonificio di Bolzano - Bolzano:
387 - Impianto Rendlstain (1957): L. 0,48677.

Ditta Cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):
388 - Impianto Val di Foro (1950): L. 0,11320.
389 - Impianto S. Vincenzo Vacri (1954): L. 0,19949.

Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento):
392 - Impianto Castelpietra (1957): 1,60782.

Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del Comune di Verona - Verona:
406 - Impianto Ala di Trento (1958): L. 2,34941.
485 - Impianto Valbona (1959): L. 1,76206.

Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano - Bolzano:
407 - Impianto Senales (1957): L. 0,23556.
422 - Impianto Tell (1957): L. 0,03749.

Azienda Elettrica Municipale S. Severino Marche - San Severino Marche (Macerata):
410 - Impianto Cannucciaro (1958): L. 0,47435.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
424 - Impianto Castronuovo (1958): L. 1,984.

Aziende Municipalizzate di Gorizia - Gorizia:
428 - Centrale IX Agosto (1952-57-58): L. zero.

Società Elettrica Ruegliese - Rueglio (Torino):
441 - Impianto Ponte di Rueglio (1958): L. 1,12501.

Ditta Fratelli Cavallero - Trinità-Frazione Mulini (Cuneo):
460 - Impianto Madonnina (1959): L. 1,344.

Società p. Az. Italghisa - Bagnolo Mella (Brescia):
461 - Centrale Termica Italghisa (1959): L. 0,13194.

Azienda Elettrica Municipale di Rovereto - Rovereto:
476 - Impianto Chizzola Sorne (1959): L. 1,65296.

Società Vetrocoke - Porto Marghera (Venezia):
483 - Centrale Azotati n. 2 (1959): L. 0,33512.

Ditta Pescollderungg Giacomo - Pedraces-Badia (Bolzano):
492 - Impianto Pedraces - Badia (1959): L. 0,91987.

Società Idroelettrica Alto Liri - Roma:
493 - Impianto Pontecorvo (1960): L. 1,920.

Società Terni - Roma:
495 - Impianto Triponzo (1960): L. 1,29866.
528 - Impianto Piaganini (1960): L. 1,85524.

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano - Milano:
509 - Centrale Comasina (1960): L. 1,54456.

Ditta Giovan Battista Mancini - Isola Liri Superiore (Frosinone):
521 - Impianto Colle Lindra (1960): L. 1,38885.

Società p. Az. Impianti Elettrochimici «S.A.V.I.E.» - Caerano S. Marco (Treviso):
526 - Impianto Ca Donà (1960): L. 1,920.

Società Anonima Elettrica Lazzaris - Spresiano (Treviso):
531 - Impianto Arcade (1960): L. 0,70998.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
532 - Centrale Napoli Levante (1961): L. 1,17661.

Società Elettrica Abruzzese - Pescara:
533 - Impianto Pietracamela (1961): L. 1,920.

(1917)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi « 288-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due marchi d'identificazione, contrassegnati col numero « 288-FI », della ditta Antonini Mario, già esercente il commercio all'ingrosso dei metalli predetti in Firenze, via dei Bardi n. 51.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(1838)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 86-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 86-MI », della ditta Salvestri Silvestro, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano.

(1752)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Istituto di San Gregorio al Celio di Roma ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 300.7.II/70.11.1027 in data 20 febbraio 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di San Gregorio al Celio di Roma viene autorizzato ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso l'Istituto stesso.

(1807)

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad istituire corsi biennali di fisiokinesiterapia presso l'Ospedale sanatoriale « C. Forlanini » di Roma.

Con decreto n. 300.7.II.AG.35 in data 20 febbraio 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale viene autorizzato ad istituire corsi biennali di fisiokinesiterapia presso l'Ospedale sanatoriale « C. Forlanini » di Roma.

(1806)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Madonna dell'Ambro »

Con decreto n. 769 del 14 marzo 1962 la Società a responsabilità limitata Acqua Gallo Amandolese « Sagma » con sede in Amandola è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio minerale naturale denominata « Madonna dell'Ambro » che sgorga dalle Fonti Gallo in località Cremore Morignano nel territorio del comune di Montefortino (Ascoli Piceno).

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di un litro e di mezzo litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 22,5 x cm. 11 per i recipienti da un litro e di cm. 17,5 x cm. 9 per i recipienti da mezzo litro, divise in tre riguardi.

Nel riquadro centrale stampato su fondo celeste chiaro è raffigurato un gallo in un disco rosa e si legge dall'alto in basso « Acqua medio minerale naturale bicarbonato-calcico-magnesiasa - Madonna dell'Ambro - sorgente classica delle Font Gallo -Imbottigliata come sgorga dalla sorgente sita nel comune di Montefortino (Ascoli Piceno). In fondo la ragione sociale e la sede della ditta concessionaria.

Nel riguardo di sinistra, stampate su fondo bianco sono riportate in alto le indicazioni cliniche redatte dal prof. Mariano Messini, direttore dell'Istituto di terapia medica sistematica ed idrologia medica dell'Università di Roma, e successivamente il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 15 aprile 1961 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Perugia. In fondo sono ripetute le principali indicazioni terapeutiche e gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di destra, stampati su fondo bianco sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un.litro di acqua secondo l'analisi eseguite l'11 aprile 1960 dal prof. Vito Bellavita, direttore dell'Istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Perugia. In fondo sono riportate alcune notizie sulla località dove sgorga la sorgente. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante tubazione di acciaio inossidabile dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento appositamente costruito e sarà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente; la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La sorgente avrà una zona di protezione del raggio di metri cento e sarà opportunamente delimitata con recinzione metallica.

(1818)

PREFETTURA DI GORIZIA

Revoca di decreto concernente il sequestro di beni appartenenti a sudditi tedeschi

IL PREFETTO

Visto il decreto n. 1137/5989, numero d'ordine 28, in data 20 agosto 1946, del presidente della zona di Trieste, con il quale, in base agli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1145, modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902 e successive disposizioni, sono stati sottoposti a sequestro i beni appartenenti ai sudditi tedeschi Rutgars Giulio e Werner Annalisa, nata Rutgars, residenti a Berlino, consistenti in un complesso immobiliare (part. tav. 691) sito in Monfalcone, Comune allora facente parte del Territorio Libero di Trieste, e nominato, altresì, sequestratario dei beni indicati, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, con sede in Roma, via Quintino Sella n. 54 (E.G.E.L.I.) che, a sua volta, ha delegato nelle attribuzioni adesso demandate, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Trieste, via Mazzini n. 6.

Visto il decreto n. 9497/I di data 29 maggio 1950, con il quale è stato confermato il sequestro degli anzidetti beni immobili, di iscritta ragione e proprietà dei citati signori Rutgars Giulio e Werner Annalisa, nata Rutgars;

Vista la nota n. 402365 in data 7 febbraio 1962 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con la quale il predetto Ministero, ritenuta la opportunità di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1957, n. 914, con cui è stato disposto e reso esecutivo il Memorandum di Intesa 29 marzo 1953, concernente i residui beni tedeschi in Italia e « nei territori amministrati dal Governo italiano », è venuto nella determinazione, trattandosi di un caso particolare, di autorizzare il dissequestro dei beni appartenenti ai sui ricordati sudditi tedeschi;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 9497/I in data 29 maggio 1950, citato in premessa, è revocato.

La signora Werner Annalisa, nata Rutgars e gli aventi diritto alla successione dei beni di Rutgars Giulio, sono tenuti a corrispondere al sequestratario Ente gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) o all'Istituto da esso delegato, le somme eventualmente dovute per la gestione degli stessi beni.

Il provvedimento di revoca del decreto su ricordato, avrà effetto solo dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gorizia, addì 7 marzo 1962

Il prefetto: NITRI

(1872)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1962.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1962.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 17 aprile 1962 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurasi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimeridiane:

7 maggio 1962: ricorso per cassazione in materia civile;

9 maggio 1962: ricorso per cassazione in materia penale;

11 maggio 1962: ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 6 marzo 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1962
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 241. — Bovio

(1877)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 144/P.2.1.1, in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Longo dott. ing. Mario è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a ottocento posti di cantoniere in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Milano, in sostituzione dell'ispettore capo Clerici Bagozzi dott. ing. Alberto, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 15 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1862)

Conferma nell'incarico di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Roma, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere n. 2/P.2.1.1. del 1º luglio 1961 e n. 70/P.2.1.1. del 30 settembre 1961, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali, nonchè una Sottocommissione presso il Compartimento di Roma, per l'espletamento del concorso sopra citato;

Delibera:

Il capo stazione superiore Opromolla Francesco, membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Roma per l'espletamento del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, collocato a riposo, è confermato nell'incarico.

Roma, addì 24 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1863)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Verona, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1º luglio 1961, con la quale sono state nominate el Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere, ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Verona l'interprete principale Infantino dott. Alfonso.

Roma, addì 16 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1864)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova, fra gli abilitati alla professione di ingegnere, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1961, n. 4928, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantaquattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere;

Vista la propria deliberazione n. 110/P.2.1.1. del 16 novembre 1961, con la quale venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

La professoressa Brignoli Urban Elfrida è nominata membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Roma, addì 15 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1865)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Napoli, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1º luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Napoli l'interprete principale Salierno Salvatore e per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo il capo telegrafista principale Vegliante Giuseppe.

Roma, addì 27 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1866)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Trieste, incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3.P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo stazione superiore Bonetti Settimio è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova per il Compartimento di Trieste, in sostituzione del capo stazione superiore a riposo Bartolozzi Alfredo impossibilitato ad espletare l'incarico per malattia.

Roma, addì 14 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1907)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei nei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli speciali, in servizio permanente effettivo di quaranta guardiamarina, sei sottotenenti del Corpo del genio navale, sei sottotenenti del Corpo delle armi navali, sei sottotenenti del Corpo di commissariato militare marittimo e dieci sottotenenti del Corpo delle capitanerie di porto, indetti con decreto interministeriale 26 settembre 1961.

I decreti ministeriali, rispettivamente in data 22 gennaio e 5 febbraio 1962, nonchè il decreto interministeriale in data 5 febbraio 1962, con i quali sono state approvate le graduatorie dei candidati risultati idonei nei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli speciali, in servizio permanente effettivo, di quaranta guardiamarina, sei sottotenenti del Corpo del genio navale, sei sottotenenti del Corpo delle armi navali, sei sottotenenti del Corpo di commissariato militare marittimo e dieci sottotenenti del Corpo delle capitanerie di porto, indetti con decreto interministeriale 26 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 6 ottobre 1961) sono stati pubblicati nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 19 del 7 marzo 1962.

(1900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami, a quarantasei posti di vice segretario (1ª categoria - Ruolo amministrativo - grado VIII) indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantasei posti di vice segretario (1ª categoria - Ruolo amministrativo - grado VIII), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 27 e 28 aprile 1962, con inizio alle 8.

I candidati, muniti del prescritto documento di identità, dovranno presentarsi in Roma, al Palazzo dei Congressi (zona E.U.R.), il giorno 26 aprile 1962, dalle ore 8 alle ore 11, per ritirare il documento necessario per accedere nei due giorni successivi alle aule di esame.

(1929)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 7 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-15 aprile 1962 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 111, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960.

(1928)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1314/2 del 20 febbraio 1962, con il quale il dott. Di Girolamo Nicola veniva assegnato alla condotta medica del comune di Rocca di Cambio;

Vista la nota n. 331 del 23 dicembre 1961, con la quale il comune di Rocca di Cambio invitava il predetto sanitario ad assumere servizio entro il termine di giorni quindici;

Vista la successiva comunicazione del 15 marzo 1962, con la quale il comune di Rocca di Cambio informa che il dottor Di Girolamo Nicola non ha assunto servizio;

Ritenuto doversi procedere alla pronunzia della decadenza dalla nomina del dott. Di Girolamo Nicola;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnato alla sopraindicata condotta il dott. Prezza Sergio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Girolamo Nicola è dichiarato decaduto dalla nomina a medico condotto del comune di Rocca di Cambio di cui al decreto n. 1314 del 20 febbraio 1962.

La condotta medica del comune di Rocca di Cambio è assegnata al dott. Frezza Sergio.

Il sindaco del comune di Rocca di Cambio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 16 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

(1908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6680 del 23 giugno 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Attesa la necessità di provvedere alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le proposte fatte dagli Ordini e Collegi professionali nonchè dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 5, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1960 e di cui al bando in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Marco, medico provinciale;

Tavella dott. Antonio, primario ostetrico incaricato dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, specializzato in ostetricia;

Lazzarini dott. Pietro, libero esercente, specializzato in ostetricia;

Ercolani Vera, ostetrica condotta di Viterbo (frazione Grotte Santo Stefano).

Segretario:

Fossati dott.ssa Magda, consigliere di 3ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 13 marzo 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(1844)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trapani

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 19940 del 17 giugno 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trapani al 30 novembre 1957;

Visti i verbali dei lavori della Commissione guidicatrice del concorso in parola;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui sopra:

1. Messana Antonino . . . . . punti 53,91 su 100
2. Campagna Diego . . . . . » 46,19 »
3. Vilardi Francesco . . . . . » 44,91 »

Il presente decreto, a norma di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune di Campobello di Mazara.

Trapani, addì 8 marzo 1962

Il veterinario provinciale: ASTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trapani al 30 novembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Messana Antonino è dichiarato vincitore del concorso in premessa specificato ed assegnato alla condotta veterinaria di Campobello di Mazara.

Il sindaco di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del Comune interessato.

Trapani, addì 8 marzo 1962

I veterinario provinciale: ASTA

(1769)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.